

## COMMISSIONE III

## AFFARI ESTERI E COMUNITARI

## XXI

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1992

*(Ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento della Camera)*

**AUDIZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ONOREVOLE NINO CRISTOFORI, SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 185 DEL 1990 (« NUOVE NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO »)**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI**

**INDICE DEGLI INTERVENTI**

---

	PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	3
<b>Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Nino Cristofori, sull'attuazione della legge n. 185 del 1990 (« Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento »):</b>	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	3, 8
Cristofori Nino, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> .....	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Nino Cristofori, sull'attuazione della legge n. 185 del 1990 (« Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento »).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Nino Cristofori, sull'attuazione della legge n. 185 del 1990, che riguarda le nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Comunico che l'onorevole sottosegretario potrà rimanere nella nostra Commissione fino alle 16,45, dovendo a quell'ora partecipare ad una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. Egli è in ogni caso disponibile a tornare per continuare la discussione sull'argomento.

**NINO CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Onorevoli colleghi, come ha comunicato il presidente Piccoli, dovrò parteci-

pare alle 16,45 ad una Conferenza dei presidenti di gruppo, che ho fatto rinviare a quell'ora appunto per illustrare la posizione del Governo sull'argomento di questa audizione. Si tratta di una riunione fuori programma, alla quale non può partecipare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Sterpa, essendo egli impegnato in una riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo che si tiene al Senato. Chiedo quindi scusa fin d'ora per il fatto che, una volta svolta la mia relazione, dovrò assentarmi, ma dichiaro al contempo di essere disponibile, compatibilmente con i tempi della Conferenza dei presidenti di gruppo e dei lavori dell'Assemblea, a tornare in Commissione quando i colleghi ritengano opportuno ascoltarmi.

Nel corso del 1991 sono stati adottati pressoché tutti i provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo che costituiscono il complemento della legge e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 1991, n. 94. Tali adempimenti consentono il compiuto esercizio delle nuove attribuzioni e per i procedimenti di autorizzazione e per le attività di controllo. Ritengo che in tal modo siano stati soddisfatti gli impegni da me assunti circa un anno fa in questa Commissione.

Per quanto riguarda il registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti, con decreto del ministro della difesa 19 febbraio 1991, n. 95, e con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro degli affari esteri e con il ministro del commercio con l'estero, 28 febbraio 1991, n. 96, sono stati disciplinati, rispettivamente, il funziona-

mento della commissione per la tenuta del registro e le modalità e i termini di iscrizione al registro stesso.

È stata inoltre determinata, con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, in data 8 marzo 1991, la misura del contributo annuo per l'iscrizione al registro per il 1991; contributo, la cui entità è stata confermata, anche per l'anno 1992, con analogo decreto in data 31 ottobre 1991.

La commissione per la tenuta del registro è stata nominata con un decreto del ministro della difesa il 20 febbraio 1991.

È pertanto, pienamente funzionante il sistema di verifica dell'idoneità soggettiva degli operatori del settore dei trasferimenti di materiale di armamento e delle tecnologie connesse.

Per quanto riguarda l'elenco dei materiali armamento, con decreto del ministro della difesa, di concerto con i ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, in data 23 settembre 1991, è stato approvato l'elenco dei materiali armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991.

È cessata, pertanto, la vigenza transitoria della « tabella export » per quanto riguarda i materiali di armamento che ricadono nell'applicazione del nuovo regime di autorizzazioni e controlli, disposto dalla legge n. 185 del 1990.

I materiali elencati, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Sono altresì considerati materiali di armamento, come è precisato nello stesso provvedimento: ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e i componenti specifici dei materiali compresi nell'elenco; limitatamente alle operazioni di esportazione e di transito, i disegni, gli schemi e ogni tipo ulteriore di documen-

tazione e di informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali elencati.

Viene sottoposta ad autorizzazione, quando venga applicata o risulti applicabile prevalentemente ai materiali compresi nell'elenco, anche la « tecnologia » necessaria per « lo sviluppo-produzione-utilizzazione »; inoltre, la tecnologia specifica per l'integrazione o utilizzazione di componenti nei prodotti inseriti nell'elenco, anche se le componenti stesse non sono sottoposte ad autorizzazione. Resta invece esclusa la tecnologia minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di materiali la cui esportazione sia stata autorizzata e le tecnologie di pubblico dominio o applicate alla ricerca scientifica di base.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alle trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiali di armamento (articoli 9 e 10 della legge), con direttiva del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro della difesa, del 13 maggio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1991, è stata emanata la direttiva che integra le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

Alla direttiva sono stati allegati in facsimile i moduli relativi alla comunicazione di inizio delle trattative, in vista di una omogenea rilevazione informatizzata dei dati. Sarà perciò possibile, quale che sia il ministero competente alla autorizzazione di inizio delle trattative o al nulla osta nei casi elencati dalla legge, una sistematica lettura di tutta l'informazione relativa a singole operazioni di trasferimento di materiali di armamento, dalla fase preliminare fino all'eventuale successivo effettivo trasferimento di materiali, per il quale è previsto un autonomo procedimento autorizzatorio.

Le importazioni di materiali di armamento, vietate salvo nei casi fissati all'articolo 1, comma 8, della legge, sono oggetto delle seguenti autorizzazioni.

Per quanto attiene le importazioni definitive e temporanee (articolo 1, comma

8, lettere *b*) e *c*), esse sono assoggettate alla disciplina dell'autorizzazione prevista agli articoli 11 e seguenti della legge e all'articolo 7 del regolamento di esecuzione; alle relative attività sta provvedono il Ministero degli affari esteri.

Al controllo sulle importazioni definitive o temporanee effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa provvede il Ministero delle finanze (articolo 1, comma 8, lettera *a*), della legge e articolo 10, comma 1, del regolamento di esecuzione). Le direttive per la disciplina delle informazioni essenziali alla immediata identificazione di questa tipologia di operazioni sono state emanate dal Ministero delle finanze, d'intesa con i ministeri interessati, in data 9 dicembre 1991 e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1991.

Sono infine in corso di emanazione e di prossima pubblicazione le direttive del ministro dell'interno, d'intesa con quello della difesa, inerenti la presentazione della domanda di importazione temporanea effettuata da imprese straniere (articolo 1, comma 8, lettera *e*), della legge e articolo 10, commi 2 e seguenti, del regolamento di esecuzione).

Sono pienamente operativi i nuovi procedimenti che riguardano le operazioni di esportazione, di transito, di cessione di licenze riguardanti materiali di armamento oggetto della nuova disciplina legislativa. Essi si applicano, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione, anche alle operazioni di trasformazione e adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro paese o di proprietà del committente, sia in Italia che all'estero, che comportino per l'intervento di imprese italiane variazioni operative ai fini bellici.

In ordine al nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione di materiali di armamento (articolo 2, comma 6, della legge), con il decreto del ministro della difesa dell'11 maggio 1991 è stata emanata la direttiva del ministro della difesa prevista dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di

esecuzione. La direttiva prevede l'informazione delle altre amministrazioni interessate (esteri ed interno) e la rilevazione informatizzata dei dati.

A seguito dell'entrata in vigore dall'aprile 1991 dei decreti in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 185 del 1990, relativi al funzionamento del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse ai materiali di armamento, la commissione incaricata della tenuta del registro ha avviato la propria attività dal 13 aprile 1991, data dalla quale si sono fin qui tenute undici riunioni. Le istanze degli operatori interessati all'iscrizione, prima dell'invio all'esame della commissione, vengono istruite nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, direttore nazionale degli armamenti.

Il comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, istituito presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990, è stato nominato con decreto del ministro degli affari esteri in data 16 febbraio 1991 ed ha tenuto, fino al dicembre scorso, tredici sedute. Il comitato funziona sulla base delle disposizioni della legge, dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione, nonché del regolamento interno approvato nella seduta del 20 maggio 1991 del comitato stesso.

Il comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, le cui delibere sono state trasmesse al Parlamento, si è riunito il 3 agosto 1990, il 21 dicembre 1990, il 26 giugno 1991 e il 12 dicembre 1991.

Le deliberazioni del comitato hanno riguardato, in sintesi, indirizzi generali per l'attività di controllo nell'interscambio con l'estero, direttive relative agli adempimenti di attuazione della legge, particolarmente nella fase transitoria; inoltre, direttive di natura eccezionale e circoscritta ai ministri degli affari esteri e della difesa su trattative contrattuali avviata da una società del gruppo Agusta

con il ministero della difesa iraniano, riguardanti parti di ricambio destinate alla rimessa in efficienza e manutenzione di elicotteri a suo tempo esportati, al fine di consentirne l'uso ai fini civili e umanitari.

Vanno, in particolare, sottolineate le direttive fissate nella riunione del 12 dicembre 1991, nella quale sono stati confermati indirizzi e criteri già deliberati il 3 agosto 1990. In particolare, sono stati ulteriormente precisati quelli riguardanti le applicazioni dei divieti di esportazione e di transito verso i paesi nei cui confronti sia stato dichiarato embargo di forniture belliche, nonché verso i paesi a carico dei quali siano formalmente accertate gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

Il comitato ha deliberato l'automatica ed immediata applicazione dei divieti nel caso in cui l'embargo o le violazioni siano stati dichiarati o formalmente accertati da parte dei competenti organi delle Nazioni Unite o delle appropriate istanze della cooperazione politica europea.

A seguito di tale recente direttiva, la situazione verrà automaticamente aggiornata, in conseguenza dell'immediata coincidenza, anche in ambito nazionale, degli effetti di decisioni assunte in sede internazionale, senza necessità di una ulteriore espressa decisione del CISD per i singoli casi. Con tali criteri il comitato interministeriale ha perciò assicurato immediata coerenza con le decisioni assunte in sede internazionale e in particolare europea da un lato, garantendo dall'altro nella prassi amministrativa obiettività ed immediatezza nella concreta applicazione dei principi e dei divieti fissati dalla legge.

Un'ulteriore precisazione rispetto alle deliberazioni assunte il 3 agosto 1990 ha riguardato il principio di « appropriata cautela ». Anche alla luce dell'esperienza fin qui condotta, sono state definite in particolare talune modalità applicative di tale principio nel rilascio di autorizzazioni all'esportazione con riferimento alle aree di tensione o latente conflittualità, ancorando l'azione amministrativa a criteri obiettivi e flessibili, basati sul tipo di armamento e sull'evoluzione della situa-

zione, in particolare per quanto riguarda i paesi « moderati » del Medio Oriente.

Fin dalla prima fase di avvio dell'attuazione della legge n. 185 del 1990 si è attivato ed è stato costantemente stimolato il coordinamento fra i diversi ministeri cui sono attribuite competenze.

La complessa disciplina della legge ha comportato, infatti, l'impianto di nuove strutture organizzative e di nuovi procedimenti che sono stati resi coerenti non tanto con le esigenze di funzionalità interna al singolo ministero quanto piuttosto all'efficienza complessiva del sistema amministrativo preposto alle attività autorizzatorie e di controllo.

Una più organica rappresentazione delle attività sarà oggetto della relazione al Parlamento per il 1991, per la quale sono state tempestivamente attivate tutte le amministrazioni, che hanno già in corso la rilevazione e l'elaborazione dei dati risultanti al 31 dicembre 1991, secondo criteri comunemente concordati, in modo da corrispondere al Parlamento un'informazione completa e di omogenea lettura. Tale relazione sarà trasmessa prossimamente e comunque entro il termine del 31 marzo fissato dall'articolo 5 della legge.

I dati che si riportano qui di seguito debbono pertanto necessariamente considerarsi prime, provvisorie e parziali indicazioni.

Dall'inizio dell'attività del registro nazionale delle imprese, nel corso del 1991, su 153 istanze esaminate sono stati iscritti 125 imprese e consorzi d'imprese e sono attualmente in corso di esame altre 28 domande di iscrizione.

Agli operatori iscritti al registro, nel periodo maggio-ottobre 1991 sono state rilasciate dal Ministero degli affari esteri 274 autorizzazioni, di cui 204 per esportazioni definitive, 29 per esportazioni temporanee, 41 per proroghe. Il valore complessivo delle esportazioni definitive autorizzate è pari a 419,977 miliardi di lire italiane. Nel rilascio delle autorizzazioni ci si è rigorosamente attenuti ai principi della legge e agli indirizzi del CISD, nonché a particolari cautele verso

paesi o aree di tensione o latente conflittualità.

Per quanto riguarda le imprese che, nello stesso periodo, hanno ottenuto autorizzazioni all'esportazione, si riportano di seguito, in ordine decrescente, i dati ad esse relativi: Oto Melara (58), Elettronica (51), Agusta (32), gruppo FIAT (27), Alenia (12), Consorzio Selenia ELSAG (11), Marconi e Secondo Mona (7), Oerlikon e Vitro Selenia (6), Elmer, Laben e Officine Galileo (5), SMA (4) ed altre.

Quanto al valore contrattuale delle esportazioni autorizzate, precede il gruppo FIAT (circa 237 miliardi, di cui 205 per « BPD Difesa e Spazio », 8 per « FIAT componenti e impianti per energia », 23 per « SIMMEL »), seguito da Alenia per 224 miliardi, Agusta per 94 miliardi, Elettronica per 73 miliardi, Oto Melara per 37 miliardi, Fincantieri per 20 miliardi, Marconi per 18 miliardi, Elsag Bailey per 17 miliardi, Laben per 16 miliardi, Contraves Italiana per 15 miliardi; seguono, quindi, altri operatori.

Per quanto riguarda le aree ed i paesi destinatari delle esportazioni, nel periodo maggio-ottobre 1991, si riportano i dati principali in ordine decrescente, per valore contrattuale.

Paesi NATO per circa l'80 per cento (334,5 miliardi su 420). Tra tali paesi è preminente la quota degli USA con circa il 46 per cento delle esportazioni verso l'area (156 miliardi), pari circa al 37 per cento delle esportazioni complessive. Segue la Spagna con circa il 23 per cento delle esportazioni verso l'area (78 miliardi), pari, approssimativamente, al 18 per cento delle esportazioni complessive; quindi la Germania (21 miliardi), la Francia (19 miliardi), la Norvegia (14 miliardi) e la Gran Bretagna (11 miliardi).

Paesi dell'Europa occidentale non appartenenti alla NATO, con una quota pari al 9,7 per cento del valore complessivo delle esportazioni autorizzate (41 miliardi su 420), tra i quali la Svizzera (14 miliardi), la Svezia (10 miliardi), l'Austria (9 miliardi).

Area centro-africana, con Kenia e Zambia, con una quota del 2,6 per cento (11 miliardi su 420).

Sud-est asiatico, con una quota del 2 per cento (8,6 miliardi su 420), di cui il 60 per cento verso la Malaysia (5,3 miliardi).

Asia, con una quota dell'1,6 per cento (7,8 miliardi su 420), praticamente concentrata sul Giappone (88 per cento) ed il residuo verso la Corea del Sud.

Paesi africani della sponda mediterranea, con una quota dell'1,4 per cento (5,84 miliardi su 420), pressoché totalmente assorbita dal Marocco (5,82 miliardi).

Medio Oriente, con una quota di appena l'1,27 per cento (5,3 miliardi su 420), pressoché totalmente assorbita dall'Oman. Nel rilascio delle licenze verso tale area, nel corso del 1991 e fino all'emanazione delle direttive CISA del 12 dicembre 1991, ci si è infatti attenuti a criteri di estremo rigore.

Infine, per quanto riguarda le operazioni svolte, rispetto alle nuove autorizzazioni all'esportazione rilasciate dal Ministero degli affari esteri nel periodo aprile-dicembre 1991, dalle rilevazioni in corso presso il Ministero delle finanze, ne risultano utilizzate parzialmente o totalmente nel corso del 1991 circa 80 (70 riguardano esportazioni definitive e 10 esportazioni temporanee).

Anche per questi ultimi dati, come si è detto, è in corso la rilevazione, pertanto se ne rinvia una più approfondita ed organica rappresentazione alla relazione al Parlamento per l'anno 1991, ove saranno organicamente rappresentati.

Per quanto riguarda le importazioni, nello stesso periodo (maggio-ottobre 1991) sono state rilasciate 9 licenze di importazione da paesi NATO. Complessivamente, al dicembre 1991 sono state rilasciate 27 autorizzazioni riguardanti importazione di materiali, mentre per quanto riguarda le esportazioni risultano rilasciate, al dicembre 1991, 475 autorizzazioni.

Nel corso del 1991 sono state inoltre costituite, presso ciascuna delle amministrazioni interessate, le unità organizzative responsabili delle autorità autorizzatorie e di controllo. Le attività procedono secondo criteri di stretta collaborazione

tra gli uffici interessati. Ciò riguarda in modo particolare i Ministeri degli affari esteri e della difesa.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al personale da comandare e di fatto già operante presso il Ministero degli affari esteri UAMA (attualmente circa 50 unità), è prossima la formale definizione del relativo contingente, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione.

A seguito dell'emanazione del regolamento di organizzazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 276 del 1991), l'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento è in corso di costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito di tale ufficio sono stati omogeneamente accorpati tutti gli adempimenti derivanti da questa legge alla Presidenza del Consiglio. In sintesi, si tratta di compiti serventi il comitato interministeriale, dei rapporti con le amministrazioni competenti nelle attività autorizzatorie, dell'informazione sulle attività di studio e propositiva sulla conversione ad uso civile delle produzioni di materiali di armamento.

L'ufficio potrà entrare tra breve pienamente in funzione e potrà attivarsi nel suo ambito, in particolare, il gruppo di lavoro costituito, oltre che con rappresentanti delle amministrazioni, anche con esperti esterni designati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali interessate.

Con tale soluzione, che integra l'assetto per servizi dell'ufficio, si è prefigurata una formula organizzativa elastica ed una sede di collegamento permanente tra i settori pubblici e privati che operano nelle materie individuate all'articolo 8 della legge, al fine di approfondire ed individuare le ipotesi di conversione e le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli compresi nell'elenco formato ai sensi dell'articolo 2 della legge stessa.

In tale struttura, che assume una particolare configurazione all'interno del si-

stema amministrativo centrale attualmente operante, si assommano, con maggiore incisività rispetto ad altre più tradizionali attività amministrative, sia la funzione di coordinamento sia una funzione progettuale di nuovi assetti economico-produttivi.

Sul piano organizzativo l'ufficio, che viene ad attivarsi in una fase di forti mutamenti negli equilibri internazionali, rappresenta, quindi, un delicato punto di sintesi tra le diverse finalità della legge e richiede, conseguentemente, una strumentazione ed una cultura amministrativa decisamente innovative, per la quale si richiede personale di particolare qualificazione alla cui individuazione si sta provvedendo.

Per corrispondere a tutti gli obiettivi fissati dalla legge, oltre che all'organizzazione dei nuovi uffici specificamente preposti alla sua attuazione, le amministrazioni hanno provveduto e stanno provvedendo alla definizione di procedure per l'archiviazione informatizzata dei dati, che dovrebbero essere compiutamente operative per tutti i settori nel corso del 1992.

Questo appare il presupposto essenziale per la costituzione di un sistema informativo di valido supporto, sia per le finalità di controllo, sia per le analisi sugli andamenti delle produzioni interessate ed, in definitiva, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo.

**PRESIDENTE.** Nel ringraziare il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Cristofori, rinvio il dibattito sulla sua relazione a martedì prossimo.

**La seduta termina alle 16,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 18,30.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO